

Avvisi

COMUNE DI ALTAMURA

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. Zona C1- comparto 8.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO / IL RUP

- con nota prot. n. 59242 del 14.09.2017 il Servizio Urbanistica del Comune di Altamura in qualità di Autorità procedente trasmetteva, al Servizio Ambiente Comunale ai fini della verifica di assoggettabilità a V.A.S., la documentazione in formato cartaceo ed elettronico costituita da copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano D.G.C. n. 77/2017, Rapporto Ambientale Preliminare per verifica V.A.S., relazione paesaggistica, elaborati piano, V.INC.A., tutto relativo all'intervento urbanistico esecutivo di riproposizione in variante del P.D.L. n. 27 approvato con D.C.C. n. 282 del 23.11.1996 denominato "Spaziante Lucia ed Altri" alla località Sant'Angelo in zona di espansione C1 - Comparto n. 8 del P.R.G.;
- con nota prot. n. 63084 del 29.09.2017, il Servizio Ambiente del Comune, in qualità di Autorità Competente Delegata in materia di V.A.S., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale Comunale della documentazione ricevuta ai seguenti Soggetti con competenza ambientale:
 1. Regione Puglia – Servizio Urbanistica – Servizio Assetto del Territorio (Ufficio attuazione pianificazione paesaggistica – Servizio Tutela delle Acque, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei rifiuti e bonifiche – Servizio Agricoltura U.P.A. di Bari – Servizio Foreste;
 2. Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);
 3. Autorità di Bacino della Puglia;
 4. Autorità Idrica Pugliese;
 5. AQP – Direzione Servizi Tecnici;
 6. Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 7. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia;
 8. Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
 9. Azienda Sanitaria Locale di Bari;
 10. Provincia di Bari – Servizio Ambiente e Rifiuti – Servizio Viabilità e Trasporti – Servizio Urbanistica ed Espropriazioni;
 11. Autorità interregionale di Bacino della Basilicata;
 12. Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Bari;
 13. Servizio Urbanistica – Comune di Altamura;

nella stessa nota si invitava:

- i soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.) ad inviare il proprio contributo con le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6 della L.R. n. 44/2012.

Dato atto che:

- con nota prot. n. 18385 del 04/10/2017 la Regione Puglia Servizio Autorità Idraulica, per quanto di competenza ha espresso parere favorevole di compatibilità geomorfologica dell'area interessata e a quanto riportato nella caratterizzazione geotecnica contenuta nelle relazioni geotecniche prodotte dal proponente;
- con nota prot. 66859 del 13/10/2017, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Bari rappresentava che: *"l'intervento non interessa un'area tutelata ai sensi della Parte II e Parte III del Codice dei Beni Culturali. Considerando le tipologie degli interventi previsti, questa Soprintendenza ritiene che non sussistano, allo*

stato attuale delle conoscenze, elementi tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS";

- con nota prot. 70784 del 27/10/2017, la Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica rappresentava quanto segue: *"l'intervento di cui in oggetto prevede la sistemazione urbanistica mediante un piano di lottizzazione in zona C1 del vigente P.R.G., ubicato alla contrada Sant'Angelo. Dalla consultazione degli elaborati del P.P.T.R., si rileva che l'area d'intervento è interessata da ulteriori contesti paesaggistici nel dettaglio da siti di rilevanza naturalistica "zone di protezione speciale" e sito di importanza comunitaria" denominati murgia alta e sottoposti alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 73 delle N.T.A. del P.P.T.R.; dalla città consolidata sottoposta dal PPTR agli indirizzi di cui all'art. 77 e alle direttive di cui all'art. 78.*

Ciò premesso le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 73 delle NTA del PPTR, ed in particolare il comma 2, prescrive che: "tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali" si rappresenta inoltre che la vegetazione presente nell'area d'intervento ha una potenziale funzionalità ecologica idonea e compatibile per assicurare e garantire la realizzazione e la fruizione della rete ecologica urbana coerentemente con quanto previsto dal progetto strategico "la rete ecologica regionale" del PPTR."

- con nota prot. 70929 del 27/10/2017 la Regione Puglia Dipartimento Mobilità Sezione Infrastrutture per la Mobilità rappresentava quanto segue : *"il PDL in esame non interferisce con le previsioni contenute nella tavola della Mobilità Ciclistica del Piano Attuativo 2015 – 2019; non interferisce con quanto riportato nella tavola del Trasporto Stradale e previsto al Codice Intervento PA_2015-2019 s2016; non intercetta le previsioni contenute nella tavola del trasporto ferroviario di cui al Codice Intervento PA_2015-2019 f2053; di focalizzare l'attenzione sulla progettazione integrata della viabilità urbana e connessione delle vie di accesso, ossia del Viale Regina Margherita e della via Madonna della Croce, con i lotti interni al piano in oggetto, nonché con le strade previste dal PRG del Comune di Altamura; l'accessibilità in sicurezza nel comparto dalle suddette arterie stradali; una maggiore efficacia dei sistemi di spostamento e d'integrazione modale in funzione dei necessari collegamenti del comparto in esame con la stazione ubicata nelle vicinanze dell'area d'intervento; la progettazione di piste ciclabili, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 1/2013, disciplinante gli interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica, nell'ottica, dunque, della creazione nel territorio comunale di un'eventuale rete ciclabile e ciclopedonale continua e interconnessa, attraverso anche la realizzazione di aree pedonali e/o zone a traffico limitato (ZTL), la messa in sicurezza e il completamento dei percorsi esistenti, nonché la riconversione di strade a bassa densità di traffico motorizzato".*
- con nota prot. 71856 del 31/10/2017 il Servizio Igiene – SISP rappresentava "valutazione positiva" all'intervento di lottizzazione;
- l'Autorità di Bacino della Puglia, con nota del 10/09/2015 prot. 54628 rappresentava che *"l'area oggetto d'intervento ricade al di fuori del territorio di competenza di questa Autorità".*

Considerato che:

- l'Autorità procedente è il Comune di Altamura Servizio Urbanistica;
- il Proponente del P.D.L. n. 27 approvato con D.C.C. n. 282 del 23.11.1996 denominato "Spaziante Lucia ed Altri" alla località Sant'Angelo in zona di espansione C1 - Comparto n. 8 del P.R.G. e la ditta COBIMM srl + 6;
- l'Autorità competente delegata è il Comune di Altamura Servizio Ambiente ed Ecologia ai sensi della L.R. 44/2012 e L.R. 4/2014;
- il PdL - stralcio in zona C1 - Comparto n. 8 del P.R.G località Sant'Angelo, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., è stato assoggettato a Valutazione di Incidenza data la vicinanza ai siti della Rete Natura 2000 nell'area interessata (SIC-ZPS "Murgia Alta" IT9120007); ai sensi dell'articolo 17 comma 1 della L.R. 44/2012 modificata dalla L.R. 4/2014, la Valutazione di Incidenza è effettuata nell'ambito del

procedimento di V.A.S. del piano o programma e nei casi in cui operano le deleghe previste dall'art. 4 della L.R. 44/2012 il provvedimento di verifica e/o il parere motivato da atto degli esiti della valutazione di incidenza.

- l'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, V.I.A. e V.A.S., ai sensi dell'art. 6 comma 1 bis della L.R. n. 11 del 12.04.2001 e ss.mm.ii. è competente ad esprimere parere di incidenza per i piani territoriali urbanistici di settore e loro varianti;
- l'Ente preposto all'approvazione definitiva del piano/programma è il Comune di Altamura.

Si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione - stralcio in zona C1 - Comparto n. 8 del P.R.G località "SANT'ANGELO", sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti nel corso del procedimento, dando atto che gli atti citati sono depositati presso gli uffici dell'autorità competente delegata.

CARATTERISTICHE DEL P. DI L. STRALCIO IN ZONA C1 - COMPARTO N. 8 DEL PRG ALLA LOCALITÀ SANT'ANGELO

Dall'esame della documentazione in particolare del rapporto preliminare di verifica e dalla relazione istruttoria compiuta dall'autorità procedente, l'intervento consiste nell'*aggiornamento-specificazione-integrazione* del Piano di Lottizzazione denominato "Spaziante Lucia ed altri", ubicato alla contrada Sant'Angelo, in zona C1 di P.R.G., comparto 8; detto Piano di Lottizzazione risulta convenzionato, in data 18.07.2003, pertanto considerato che risulta decaduto in quanto sono decorsi i termini ex art. 17, c. 2 della L. 1150/42 e stante il subentro di piani sovraordinati quali P.P.T.R. è necessario procedere alla riadozione e approvazione dello stesso.

Dalla visione delle tavole progettuali allegate al P.d.L. si evince che l'area veniva suddivisa in 14 lotti con n. 7 tipologie, T1 (n. 8 fabbricati), T2 (n. 1 fabbricato), T3 (n. 5 fabbricati), T4 (n. 1 fabbricato), T5 (n. 1 fabbricato), T6 (n. 1 fabbricato), T7 (n. 3 fabbricati), il fabbricato esistente, con la relativa area di pertinenza, individuato catastalmente con la p.lla 98 veniva stralciato ed escluso dal Piano di Lottizzazione.

La proposta progettuale risulta trasmessa a firma dei proprietari delle aree e precisamente:

1. DIFONZO Michele : F.M. 157 p.lle 2445, 120, 2444;
2. CORNACCHIA Nicola : F.M. 157 p.lle 2443;
3. LORUSSO Francesco Pietro : F.M. 157 p.lle 121, 2442;
4. DIFONZO Lucia : F.M. 157 p.lle 2440, 2439, 119, 2438, 2437;
5. INCAMPO Annamaria : F.M. 157 p.lle 97;
6. DIFONZO Maria F.M. 157 p.lle 2450, 2451, 2434, 2458, 2454, 2453, 2452;
7. GRUPPO EDILE GIORDANO : F.M. 157 p.lle 2432, 2449;
8. SOC. COBIMM srl : F.M. 157 p.lle 2428, 2429, 2430, 2431, 2446, 2447, 2448;

Dalla documentazione allegata, sono deducibili i seguenti aggiornamenti/interventi, meglio descritti come segue:

- redistribuzione della superficie fondiaria in quanto, a seguito di rilievo celerimetrico, la stessa passa da mq. 11.711,43 a mq.11.846,96, mantenendo inalterati le volumetrie assegnate;
- ridefinizione del disegno dei lotti;
- rapporto di copertura al 40% (a fronte del 30,83%) applicato alla superficie fondiaria totale del piano;
- specifiche delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Lottizzazione ;
- definizione degli allineamenti minimi inderogabili dei fronti "filo strada" in deroga ai minimi previsti dal DM 1444/1968 e le altezze massime ammissibili nei limiti di quelle massime previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. (art.14);
- inviluppo massimo entro cui sarà contenuto il progetto del fabbricato relativo a ciascuna tipologia, in

quanto le stesse *“sono puramente indicative e non vincolanti, nei limiti degli allineamenti, non comportando aumenti di cubatura rispetto a quanto già assentito nella precedente convenzione”*;

- modifica dell'area a parcheggio pubblico al fine di garantire l'accesso al lotto L11 sottraendo alle superfici destinate a parcheggio ex art. 3 lett.d) del DM 1444/1968 mq.75,00 ed aggiungendo la stessa quantità di superficie, identificata quale area A2 e associata all'area A1 riportata nell'elaborato grafico di cui alla Tavola Unica, destinata ai restanti standard ex art. 3 lett. a)b)c) del medesimo DM 1444/1968.
- conferma della viabilità prevista dal PdL originario, inclusa la realizzazione della sola semisede di proprietà prospiciente i lotti L10 e L11;
- ripartizione di indici e parametri relativi a ciascun lotto fondiario (volume totale potenziale di ogni lotto e destinazioni suddivise in ERL-ERP-TERZ, superficie coperta max di ogni lotto e superficie fondiaria effettiva) secondo la seguente tabella, in cui relativamente ai Lotti L3 ed L4, d'ufficio, si sono riportati i valori attribuiti con D.G.C. n.23/2009 e confermati con PdC nn.110/2008 e 215/2010;
- individuazione delle servitù di passaggio ad alcuni lotti, da riportare nelle NTA di dettaglio del presente PdL, rettificando e integrando quanto riportato all'art. 5;

Pertanto con la presente riproposizione/specificazione da intendersi quale nuovo P.d.L., gli istanti propongono la realizzazione di n. 13 lotti. Inoltre per quanto attiene i **lotti L3 e L4** si fa presente che la proposta progettuale riporta le volumetrie in riferimento alle tipologie ERL e ESR suddivise equamente al 50% di quanto attribuito alla vecchia tipologia T2 del PdL, disattendendo i parametri già assentiti e riportati nella variante tipologica di cui alla D.G.C. n. 23/2009 e successivi SUE/PdC/110-2008 e SUE/PdC/215-2010, con i quali risulta già edificato (allo stato rustico) il fabbricato sul lotto T2A e pertanto a tali lotti vengono riportati i parametri di tale variante tipologica.

1. Dimensione del Progetto e parametri urbanistici sono i seguenti:

- Le aree interessate dal piano sono individuate nel foglio di mappa 157 p.lle 2445, 120, 2444, 2443, 121, 2442, 2440, 2439, 119, 2438, 2437, 97, 2450, 2451, 2434, 2458, 2454, 2453, 2452, 2432, 2449, 2428, 2429, 2430, 2431, 2446, 2447, 2448;
- I dati urbanistici del piano oggetto di riproposizione sono:
 - Indice di Fabbricabilità Territoriale - Ift : 1,25 Mc/Mq;
 - Superficie Territoriale - St : 18.666,86 Mq;
 - Volume Max. Amm.Le - V : 23.320,68 Mc;
 - Volume Residenziale - V.R. : 18.656,54 Mc;
 - Volume Edilizia Libera - V.E.L. : 10.769,38 Mc;
 - Volume Edilizia Economica Popolare - V.E.R.P. : 7.887,16 Mc;
 - Volume Terziario - V.Terz. : 11.846,96 Mq;
 - Superficie Fondiaria - Sf : 233 N.;
 - N. Abitanti - Ab. : 3.686,50 Mq;
 - Standard : 512,50 Mq;
 - Parcheggi : 2.179,03 Mq;
 - Superficie a Viabilità P.r.g. : 447,59;
 - Superficie a Viabilità P.d.l. : 4.738,78 Mq;
 - Superficie Coperta - Sc : 40,00%;
 - Altezza Max. - Hmax. : 13,50 M;

Le opere di urbanizzazione primarie previste dall'originario PdL non risultano essere state avviate e che stante il rinnovo delle procedure sarà necessario riacquisire il progetto delle OO.UU.PP. da sottoporre a parere da parte del VI Settore LLPP, recante altresì l'individuazione della superficie per la realizzazione della cabina Enel e la realizzazione di fasce verdi e viabilità, oltre all'eventuale arretramento su via Madonna della Croce in riferimento agli allineamenti a valle.

CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL P. DI L. STRALCIO IN ZONA C1 - COMPARTO N. 8 DEL P.R.G. ALLA LOCALITÀ SANT'ANGELO

Dalla Lettura del R.A.P. il territorio d'interesse della proposta di lottizzazione è morfologicamente sub pianeggiante, caratterizzato da piccoli dislivelli tipici del paesaggio murgiano. Dal punto di vista litologico l'area in esame presenta in affioramento il complesso calcareo al pleistocene calabriano, tipico della fascia pedemontana delle Murge, noto come "Tufi di Gravina". A queste formazioni si affiancano calcari ceroidi e detritici a rudiste, stratificate, alternati a livelli marno-calcarei indicanti episodi salmastri. Tali formazioni prendono il nome di Calcare di Altamura risalente al periodo Sononiano. La permeabilità delle rocce calcaree risulta legata agli effetti del carsismo (ricollegabili alle oscillazioni gladio-eustatiche del livello marino) ed alla loro frantumazione, piuttosto che alla litologia.

Dall'osservazione delle ortofoto Sit Regione Puglia 2013 e dalla carta dell'Uso del Suolo (2011) si rileva che l'area interessata è collocata all'interno di una più vasta area antropizzata e urbanizzata.

Per quanto riguarda l'analisi del valore e della vulnerabilità dell'area interessata dal Piano si riporta il seguente quadro, dedotto sia da quanto contenuto nel documento di verifica che dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica, nonché atti in uso presso questo Ufficio.

- In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, l'area in esame:
 1. da quanto rappresentato negli elaborati e secondo quanto riportato nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Basilicata non è compresa in aree a rischio idrogeologico e/o pericolosità idraulica.
- In riferimento alla tutela delle acque l'area:
 1. non rientra tra la perimetrazione del piano di tutele delle acque in particolare tra le zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A, tipo B, tipo C e tipo D, acquiferi porosi aree di tutele quantitativa, acquiferi carsici – aree vulnerabili da contaminazione salina e area di tutela quali – quantitativa, area soggette a contaminazione salina, canale principale dell'AQP Lama Genzano, area per approvvigionamento idrico di emergenza.
- In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e ai vincoli ed alla sensibilità ambientale delle aree in cui ricade il Piano (allegato I al Reg. Regionale n. 18/2013) l'area di intervento:
 1. non è interessata da aree protette di tipo nazionale, regionale;
 2. non ricade nelle zone umide individuate nella convenzione di Ramsar;
 3. ricade nella perimetrazione del SIC - ZPS "MurgiaAlta" (IT9120007) e nell'IBA 135 "Murge" e Important Bird Area, pertanto risulta necessaria la Valutazione d'Incidenza, dei cui esiti si da atto nel paragrafo successivo;
 4. non rientra tra siti UNESCO;
 5. non sono presenti beni culturali così come indicati nell'art. 10 dell'ex D.lgs. 42/2004;
 6. non ricade in zone di interesse archeologico in particolare in aree di rilevante interesse archeologico e paesaggistico art. 142 comma 1 (a) e (b) del d.lgs. 42/2004;
 7. non sono presenti immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico (ex art. 136 del d.lgs. 42/2004);
 8. non rientra tra i siti potenzialmente inquinati, siti di interesse nazionale e aree soggette a piano di risanamento della qualità dell'area;
- Relativamente ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area in oggetto, in riferimento:
al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale - PPTR, approvato con D.G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015:
 1. l'area è inserita nell'ambito paesaggistico "Alta Murgia"; si rileva la presenza di componenti delle aree protette e dei siti naturalistici 6.2.2 – U.C.P. siti naturalistici di rilevanza naturalistica" - SIC/ZPS "Murgia Alta" e la presenza di componenti paesaggistici culturali 6.3.1 – U.C.P. città consolidata;

- Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.

Circa lo smaltimento dei reflui urbani, la lettura del Piano di Tutela delle Acque (Allegato 14 "Programma delle Misure") consente di rilevare che il Comune di Altamura invia i propri scarichi fognari all'impianto di depurazione sito in Altamura che ha come recapito il Torrente Jesce (classificato come corpo idrico superficiale non significativo). Per tale impianto, che risulta dimensionato per 70.957 Abitanti Equivalenti a fronte di un carico generato di 95.414 Abitanti Equivalenti, nel PTA si prevede un ampliamento/ adeguamento;

Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Altamura, ha una percentuale pro-capite di RSU pari a circa 400 kg/anno per il 2014 e una percentuale di RD per l'anno 2016 di circa il 19 %;

Dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il P.R.Q.A., il territorio di Altamura è classificato come zona attività produttive A ("Comuni caratterizzati principalmente da emissioni in atmosfera da traffico auto veicolare. Si tratta di comuni con elevata popolazione, principalmente collocati nella parte settentrionale della provincia di Bari"), in cui trovano attuazione le misure per il traffico. Le misure per la mobilità e per l'educazione ambientale si applicano, in via prioritaria nei comuni per i quali è stato registrato o stimato uno o più superamenti dei valori limite, ovvero quello rientranti nelle zone A e C. Nel Comune di Altamura è presente n. 1 centralina, per il monitoraggio dell'aria dell'A.R.P.A. Puglia, su Via Golgota.

In relazione all'inquinamento acustico, ad oggi, il Comune di Altamura non è dotato del Piano di Zonizzazione Acustica secondo le disposizioni della L. 447/95 e della L.R. 3/2002.

Dal punto di vista dell'inquinamento elettromagnetico, ad oggi, il comune di Altamura non è dotato del Piano di Zonizzazione Elettromagnetica;

Dal punto di vista del monitoraggio del gas RADON, la Regione Puglia non è ancora dotata del piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione del RADON pertanto in conformità a quanto previsto dalla art. 25 della Legge Regionale n. 36 del 09/08/2017 occorre effettuare la verifica, preliminarmente all'approvazione del PDL, circa il grado di concentrazione del gas.

CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL'AMBIENTE DEL P. DI L. STRALCIO IN ZONA C1 - COMPARTO N. 8 DEL P.R.G. ALLA LOCALITÀ SANT'ANGELO

Da quanto riportato nel R.A.P. l'impatto delle opere previste nel P.d.L. nei confronti del territorio limitrofo riguarderà la fase di realizzazione delle opere (fase di cantiere) e la fase di esercizio con aumento dei veicoli presenti in loco. Il progetto prevede la realizzazione di nuovi fabbricati con miglioramento e sistemazione dell'area, in parte non curata.

Saranno realizzate le urbanizzazioni primarie con miglioramento della circolazione dei veicoli.

Trattandosi di un'area già trasformata non si avrà un impatto negativo sull'ambiente. Il costo ambientale prodotto dalla realizzazione dei corpi di fabbrica sarà minimizzato e si cercherà di non alterare l'andamento geomorfologico della zona raccordando le quote stradali esistenti e gli scavi saranno limitati. Non si prevedono impatti significativi su aria e clima a seguito degli interventi previsti, gli unici impatti che interessano l'aria ed il clima potranno essere solo quelli derivanti dall'utilizzo delle macchine ed apparecchiature in fase di cantiere; l'impatto dell'inquinamento da polvere o terra può essere contenuto bagnando le aree di lavorazione, in fase di esercizio si cercherà di limitare la movimentazione dei veicoli.

L'utilizzo dell'area per realizzare i nuovi manufatti e, precisamente, gli edifici nuovi, non comporterà effetti sul rischio idraulico, nella zona non sono presenti sorgenti né corsi d'acqua superficiali e le eventuali falde risultano profonde; saranno previsti idonei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, con riutilizzo delle stesse acque per innaffiamento delle aree a verdi a farsi, con sistema di raccolta delle acque delle coperture in apposite cisterne interrato e depurazione tramite idoneo impianti.

Gli effetti salienti riguardano la modifica della permeabilità dovuta alla riduzione della copertura vegetale, tale impatto risulta, tuttavia, poco rilevante e verrà mitigato dalla realizzazione di nuove e più qualificate coperture di vegetazione negli spazi di terreno libero dalle costruzioni e sedi viarie e le aree pedonali saranno sistemate con pavimentazioni drenanti.

La tipologia di intervento non si ripercuote sul clima acustico dell'area se non in fase di realizzazione, per l'uso di escavatori e macchinari, una volta cessata tale attività, tali impatti sono minimi.

I corpi di fabbrica saranno realizzati in maniera da rispondere agli accorgimenti di edilizia sostenibile secondo i criteri di cui all'art 2 della L R 13/2008 'Norme per l'abitare sostenibile' che promuovano, tra l'altro, l'adozione di impiantistica termica rispettosa delle norme sull'inquinamento acustico; gli edifici saranno dotati di sistemi di climatizzazione passiva di ultima generazione e coibentazione ottimale delle strutture e le emissioni sonore saranno quelle generate dai motori dei veicoli.

Dalla valutazione degli effetti potenziali sulle componenti floristiche e faunistiche dell'area oggetto del Piano non emergono criticità, la copertura vegetale esistente e rappresentata da colture di tipo seminativo e arboreo, prevalentemente uliveti che andranno opportunamente salvaguardati; gli unici animali sono rappresentati dai rari uccelli tipici del paesaggio urbano.

Con gli interventi del progetto non si avrà sottrazione né alterazione degli habitat faunistici.

L'area del progetto non è attraversata né interessata da elettrodotti, non sono presenti sorgenti emittenti in grado di generare campi elettromagnetici a maggiori frequenze (emittenti radiofoniche, o stazioni radiobase), pertanto in nessun luogo dell'area interessata dal progetto sono previste, nelle condizioni specificate dalla norma vigente, valori di campo magnetico o elettromagnetico superiori all'obiettivo di qualità; sarà prevista l'utilizzo di disgiuntori e cavi schermati e il decentramento dei contatori e delle dorsali di conduttori.

I fabbricati a farsi saranno dotati di idonei impianti ed accorgimenti costruttivi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche quali impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari e termici e fotovoltaici integrati, maggiori spessori di isolamento del fabbricato, il tutto secondo i criteri della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile".

Per quanto attiene all'inquinamento luminoso le scelte progettuali relative all'illuminazione pubblica faranno riferimento alle Linee Guida regionali contenute nel disposto della LR n°15 del 23/11/2005 e il Regolamento Regionale 22 agosto 2006 n. 13 in materia di inquinamento luminoso; l'illuminazione privata che verrà realizzata non comporterà criticità relative all'inquinamento luminoso, l'area è situata in una zona dove è già presente un sistema illuminante. Il contenimento dell'inquinamento luminoso non dovrà in ogni caso interferire con la necessità di garantire la sicurezza per quanto riguarda la circolazione dei veicoli e la tutela della persona; dovranno essere perciò rispettati tutti i parametri di luminosità minima in base alle destinazioni ed agli usi del territorio.

Dal punto di vista della produzione dei rifiuti urbani, l'intervento previsto conduce ad un marginale incremento, i rifiuti prodotti dagli insediamenti della nuova area verranno raccolti e trattati secondo la normativa vigente. Gli interventi previsti nel Progetto sono coerenti con le indicazioni di sviluppo territoriale prevista dal P.R.G. e pertanto ampiamente considerati nel piano di smaltimento adottato dall'Amministrazione Comunale; saranno realizzate aree per la raccolta differenziata dei rifiuti (parte organica, carta , plastica ecc.) all'interno della lottizzazione.

Per quanto riguarda la probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti, non si rilevano particolari effetti negativi o irreversibili, non ci sono cumuli degli impatti, l'opera da realizzare ha carattere locale e non c'è natura transfrontaliera; non sono presenti rischi per la salute umana o per l'ambiente e l'attività che si intenderà svolgere sarà del tipo residenziale e/o commerciale e/o artigianale e/o servizio, pertanto non si prevedono rischi né per la salute umana, né per l'ambiente.

Pertanto, attesa la natura e l'entità delle trasformazioni previste, nonché le caratteristiche delle aree interessate, si ritiene che tali impatti legati all'intervento possano essere controllati assicurando il rispetto delle disposizioni già imposte dagli enti preposti alla tutela delle componenti ambientali e di ulteriori prescrizioni, in aggiunta alle già citate misure di mitigazione individuate nella relazione.

VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEL P. DI L. STRALCIO IN ZONA C1 - COMPARTO N. 8 DEL P.R.G. ALLA LOCALITÀ SANT'ANGELO

L'art. 17 della Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014 stabilisce che il provvedimento di verifica è espresso dall'autorità competente e nei casi in cui operano le deleghe ai Comuni, questi ultimi danno atto nei relativi provvedimenti degli esiti della valutazione di incidenza. In data 26/10/2017 sul BURP n. 122 è stata pubblicata la determina Regionale n. 154 relativa alla V.INC.A. del PdL stralcio in zona C1 - comparto n. 8 del PRG alla località SANT'ANGELO, i cui esiti sono:

“Esaminati gli atti dell'Ufficio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il progetto in esame direttamente connesso con la gestione e conservazione del SIC-ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007, e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:

1. si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (R.R. n. 26 del 9.12.2013 “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”);

2. si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla L.R. 13/2008 “Norme per l'abitare sostenibile”, in particolare privilegiando l'adozione:

- di materiali, di componenti edili e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;

- di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);

- di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);

- di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);

3. sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 “Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”, attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;

4. siano adottate idonee tecniche costruttive che prevedano l'impiego di materiali fonoassorbenti allo scopo di limitare entro i limiti massimo cautelativi di rumorosità previsti per aree particolarmente protette;

5. per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;

6. si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;

7. siano posti in opera sulla copertura a tetto degli edifici nidi artificiali per la nidificazione del falco grillaio, così come riportato nell'elaborato “Valutazione di incidenza ambientale” del proponente;

In conclusione, dall'istruttoria effettuata e dalle motivazioni sopra riportate, che si intendono qui integralmente richiamate sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale, si ritiene che il Piano di Lottizzazione in zona C1 - comparto

n. 8 del P.R.G. alla località Sant'Angelo nel Comune di Altamura non comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) *pertanto si propone al Dirigente competente l'assunzione del provvedimento consequenziale finalizzato ad escludere il piano dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.*, fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente e a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni, integrando laddove necessario gli elaborati scritto-grafici presentati nella strumentazione attuativa del Piano in oggetto:

1. si persegua il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, in primo luogo di quelle provenienti dalle coperture, almeno per l'irrigazione degli spazi verdi o per altri usi non potabili, per esempio attraverso la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell'acqua piovana, della relativa rete di distribuzione con adeguati sistemi di filtraggio e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi preferibilmente al di sotto dei parcheggi o delle aree verdi. Si richiama la necessità di rispettare quanto previsto dalla normativa regionale in materia (R.r. n. 26 del 9.12.2013 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia");
2. si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", in particolare privilegiando l'adozione:
 - di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
 - di interventi finalizzati al risparmio energetico e all'individuazione di criteri e modalità di approvvigionamento delle risorse energetiche (impianti di illuminazione a basso consumo energetico, tecniche di edilizia passiva, installazione di impianti solari - termici e fotovoltaici integrati);
 - di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);
 - di misure di risparmio idrico (aeratori rompi getto, riduttori di flusso, impianti di recupero delle acque piovane per usi compatibili tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione integrativi, etc.);
3. sia rispettato il Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005;
4. siano adottate idonee tecniche costruttive che prevedano l'impiego di materiali fonoassorbenti allo scopo di limitare entro i limiti massimo cautelativi di rumorosità previsti per aree particolarmente protette;
5. per le fasi di cantiere, da gestire in accordo con quanto previsto dalla l.r. 3/2002, si persegua il contenimento di emissioni pulverulente, che potrebbero generarsi dalle attività di scavo ed edificazione;
6. si preveda l'utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che consentano il risparmio di risorse ed inoltre di avviare a recupero i materiali di scarto derivanti dalle opere a farsi, con particolare riferimento alle terre e rocce da scavo;
7. tutti gli interventi di edificazione, ove consentiti, devono essere realizzati garantendo il corretto inserimento paesaggistico e nel rispetto delle tipologie tradizionali e degli equilibri ecosistemico-ambientali" si rappresenta inoltre che la vegetazione presente nell'area d'intervento ha una potenziale funzionalità ecologica idonea e compatibile per assicurare e garantire la realizzazione e la fruizione della rete ecologica urbana coerentemente con quanto previsto dal progetto strategico "la rete ecologica regionale" del PPTR;
8. garantire una qualità paesaggistica e continuità ecologica delle aree a "verde-standard commerciali",

“area a verde pubblico a cedere al Comune” e “stalli parcheggi pubblici a cedere al Comune” con: specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico -vegetazionale locale. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere;

materiali drenanti o semipermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;

- realizzare le nuove recinzioni evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature;
- di focalizzare l'attenzione sulla progettazione integrata della viabilità urbana e connessione delle vie di accesso, ossia del Viale Regina Margherita e della via Madonna della Croce, con i lotti interni al piano in oggetto, nonché con le strade previste dal PRG del Comune di Altamura; l'accessibilità in sicurezza nel comparto dalle suddette arterie stradali; una maggiore efficacia dei sistemi di spostamento e d'integrazione modale in funzione dei necessari collegamenti del comparto in esame con la stazione ubicata nelle vicinanze dell'area d'intervento; la progettazione di piste ciclabili, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 1/2013, disciplinante gli interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica, nell'ottica, dunque, della creazione nel territorio comunale di un'eventuale rete ciclabile e ciclopedonale continua e interconnessa, attraverso anche la realizzazione di aree pedonali e/o zone a traffico limitato (ZTL), la messa in sicurezza e il completamento dei percorsi esistenti, nonché la riconversione di strade a bassa densità di traffico motorizzato”.
- riservare, per le zone di raccolta e gestione dei rifiuti (isole ecologiche, area per lo stoccaggio dei rifiuti ecc.) aree che siano non visivamente percettibili da utenti e fruitori dotandole di fasce di mitigazione con vegetazione ad alto fusto e con siepi per mitigare l'impatto visivo delle stesse e ridurre la trasmissione di odori;
- realizzare per la pubblica illuminazione impianti a basso consumo e/o alimentate con energie rinnovabili anche in applicazione della LR n. 15/2005 “misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”;
- utilizzare in riferimento ai corpi di fabbrica forme, (coperture, volumi, attacchi a terra, linee compositive, aperture, ecc.), dimensioni, tecnologie costruttive e materiali legati ai caratteri insediativi e ambientali del luogo, prevedendo preferibilmente per i prospetti esterni dei corpi di fabbrica in progetto rivestimenti ad intonaco e tinteggiature con coloriture tenui e/o bianche;
- per quel che riguarda l'inquinamento acustico si faccia riferimento a quanto stabilito dalla Legge n. 447/1995 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” per i valori di livello equivalente in regime diurno e notturno e dal DPCM 14/11/1997 e dalla L.R. n. 3/2002.
- siano posti in opera sulla copertura a tetto degli edifici nidi artificiali per la nidificazione del falco grillaio;
- l'approvazione del PdL, secondo quanto statuito dalla Legge Regionale n. 30/2016 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 36/017 art. 25, sia preceduta da studi preliminari del suolo e sottosuolo nonché delle tecniche costruttive, imposte con le norme tecniche di attuazione, ovvero con prescrizioni in materia di costruzione dei manufatti edilizi, in sede di progettazione dei vespai, del sistema di ventilazione e cementi pozzolanici, ovvero materiali di origine vulcanica necessarie a dimostrare la bassa esposizione al gas RADON.

Al fine di migliorare le condizioni di sostenibilità complessiva e anche in applicazione della L.R. 13/2008 “Norme per l'abitare sostenibile”, si reputa opportuno prevedere:

- sistemi di raccolta delle acque meteoriche e eventuali reti idrico-fognanti duali e impianti che riutilizzino acque e tecniche irrigue mirate al risparmio idrico e alla gestione sostenibile delle acque meteoriche;
- sistemi per migliorare il microclima esterno e quindi la vivibilità negli spazi esterne mediante la

riduzione del fenomeno di “isola di calore”, attraverso:

1. la realizzazione degli involucri edilizi che diano ombra per ridurre l'esposizione alle radiazioni solari delle superfici circostanti mediante elementi architettonici, aggetti, schermature verticali integrate con la facciata esterna, schermature orizzontali, pergole, pensiline, coperture fisse a lamelle, pareti verdi, tetti verdi e coperture vegetalizzate ecc.;
2. l'impiego di adeguati materiali da costruzione con bassi coefficienti di riflessione;
3. la realizzazione di percorsi pedonali in sede propria con pavimentazione costituite da materiali a basso coefficiente di riflessione per ridurre la temperatura superficiale ed ombreggiate da opportune schermature arbustive/arboree (selezionate per forma e dimensione della chioma) in modo da garantire e favorire la mobilità ciclabile e pedonale nelle ore calde;
4. nel caso di utilizzo di F.E.R. per gli edifici di nuova costruzione si potrà inoltre fare riferimento alla circolare regionale n. 2/2011;
5. di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive, che garantiscano migliori condizioni microclimatiche degli ambienti;
6. di materiali riciclati e recuperati (per diminuire il consumo di materie prime), favorendo una progettazione che consenta smantellamenti selettivi dei componenti e riducendo la produzione di rifiuti da demolizione (coerentemente con i criteri 2.3.2 e 1.3.5 del Protocollo ITACA per la Regione Puglia, di cui alla DGR 1471/2009 e ss.mm.ii.);

Per le fasi di cantiere al fine di evitare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico esistente e sulle sue componenti è opportuno garantire:

- il corretto scorrimento e smaltimento delle acque meteoriche superficiali per non compromettere la consistenza del suolo;
- la limitazione dei movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) per non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento;
- l'allontanamento e il deposito dei materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo nelle pubbliche discariche;
- l'uso di mezzi di cantiere e la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, deposito di materiali, recinzioni, ecc.) che non compromettono le aree attigue a quelle d'intervento;
- al termine dei lavori lo smantellamento delle opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc.) e il ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche, naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l'acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza. Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche nell'ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l'Amministrazione Comunale e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l'insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del D.Lgs 152/2006, punto 2).

Il Funzionario Incaricato
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Agr. Falcicchio Giuseppe

II DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

Lette e condivise le premesse innanzi riportate;

Vista la Legge Regionale n. 44/2012 modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 4/2014;

Visto il Regolamento Regionale n. 18/2013;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista e e condivisa la relazione istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento;

Attestato, ai sensi dell'art.183 co. 7 del TUEL che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non dev'essere trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Per tutto quanto esposto e per i provvedimenti consequenziali da parte degli uffici competenti;

DETERMINA

- di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;
- di escludere il Piano di Lottizzazione in zona C1 - comparto n. 8 del PRG alla località SANT'ANGELO nel Comune di Altamura dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza, intendendo sia le motivazioni sia le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di dare atto che il presente provvedimento è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS al Piano di Lottizzazione zona C 1 - comparto n. 8 del PRG alla località SANT'ANGELO, fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al PdL in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- di dare atto che il Proponente e/o Autorità procedente non è esonerata dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS Regionale e all'Autorità procedente - Comune di Altamura Servizio Urbanistica al fine di ottemperare a quanto disposto dall'art. 8 comma 6 della Legge Regionale n. 44/2012 in particolare "il rapporto preliminare di verifica costituisce parte integrante del piano o programma e i relativi provvedimenti di adozione e approvazione danno evidenza dell'iter procedurale e del risultato della verifica, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza da parte dell'autorità procedente, anche in collaborazione con il proponente, alle prescrizioni impartite dall'autorità competente con il provvedimento di verifica";
- dispone di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sull'albo pretorio Comunale;
- di dare atto che eventuali comunicazioni al r.u.p. sono depositati presso gli uffici dell'autorità competente delegata.

Specificare, ai sensi dell'art.183 co. 7 del TUEL che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, non dev'essere trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla pubblicazione dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO AMBIENTE
Avv. Bernardino Galeota